

Legge regionale 8 giugno 2022, n. 8.

“Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela del lavoro da committenza digitale)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2022, n. 6)

1. La legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela del lavoro da committenza digitale) è così modificata:

- a) la rubrica dell'articolo 4 è così modificata: (Tutela previdenziale);
- b) i commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono abrogati;
- c) le lettere d), f), g), del comma 1 dell'articolo 5 sono abrogate;
- d) l'articolo 6 è abrogato;
- e) l'articolo 7 è abrogato;
- f) l'articolo 12 è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa della Consigliera Carmela Fiola.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 6 maggio 2022 con il n. 233 del registro generale ed assegnata alla III Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'1 giugno 2022.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere da a) a f).

Legge Regionale 15 marzo 2022, n. 6: "Disposizioni in materia di tutela del lavoro da committenza digitale".

Articolo 4: "Tutela assistenziale e previdenziale".

Commi 1 e 2: "1. Il committente attiva, a favore e senza oneri a carico del ciclofattorino, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell'attività di servizio, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. Ai fini del calcolo del premio assicurativo nonché della liquidazione delle prestazioni relative alla copertura assicurativa contro gli infortuni, si fa riferimento alla nota operativa dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) del 23 gennaio 2020 e alle modifiche successive."

Articolo 5: "Informativa preventiva al ciclofattorino".

Comma 1, lettere d), f) e g): "1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del ciclofattorino, il committente fornisce un'informativa preventiva ed esaustiva:

d) sul compenso e sulle indennità speciali;

f) sulle modalità con cui l'algoritmo determina l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizio;

g) sulla procedura di verifica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c)."

Articolo 6: "Parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale".

"1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di pari opportunità e non discriminazione, il committente garantisce al ciclofattorino un'informativa trasparente riguardo al funzionamento dell'algoritmo che determina l'incontro fra la domanda e l'attività di servizio.

2. La Giunta regionale promuove a livello territoriale le attività previste all'articolo 11 e ogni altra attività utile a garantire, da parte del committente, al ciclofattorino:

a) un utilizzo trasparente dell'algoritmo che determina l'incontro fra la domanda e l'offerta dell'attività di servizio;

b) una procedura di valutazione della prestazione chiara e trasparente al fine della formazione del rating reputazionale;

c) una procedura di verifica imparziale del rating reputazionale a seguito di contestazione da parte del ciclofattorino;

d) la portabilità del rating reputazionale nel passaggio da un committente ad un altro.”.

Articolo 7: "Sanzioni".

"1. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 5 e 6 comporta una sanzione amministrativa a carico del committente da euro 500,00 a euro 2.000,00.

2. L'entità della sanzione, le modalità di accertamento delle violazioni, le procedure di notifica e di riscossione sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.”.

Articolo 12: “Accordi”.

“1. La Regione promuove la stipula di accordi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'INAIL, le compagnie assicurative aventi ad oggetto la disciplina attuativa delle tutele previdenziali e assicurative e con i rappresentanti delle forze dell'ordine aventi ad oggetto i protocolli di sicurezza di cui all'articolo 4.

2. In attuazione dell'articolo 7 e al fine di rafforzare l'efficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori da committenza digitale, la Regione promuove accordi con gli organi di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.”.



Consiglio Regionale della Campania

Decreto n. 62 del 08/06/2022

Il Presidente

PREMESSO che

- con la legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, è stata istituita, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania, la Consulta di Garanzia Statutaria, quale organo di alta consulenza giuridica che svolge funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo previsti;
- la Consulta si compone di cinque membri il cui incarico dura cinque anni;
- nella seduta del 21 dicembre 2018, il Consiglio Regionale ha proceduto all'elezione, a scrutinio segreto, dei componenti della Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge regionale n. 25/2018, così come risulta dall'attestato n.469/2 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 28 dicembre 2018, n. 99;
- a seguito della rinuncia all'incarico di uno degli eletti, con decreto del Presidente del Consiglio regionale n.1 del 19 gennaio 2019, si è provveduto alla costituzione della Consulta con soli quattro componenti quali il prof. avv. Furgiuele Alfonso, l'avv. Russo Adolfo, l'avv. Santonastaso Domenico e il prof. Stanzone Pasquale;
- nella seduta del 5 aprile 2019, il Consiglio Regionale, al fine della piena composizione dell'organismo, ha eletto, a scrutinio segreto, il prof. avv. d'Ippolito Francesco Eriberto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n.15 del 16 aprile 2019;
- a seguito dei citati decreti, la Consulta risultava, pertanto, costituita dal prof. avv. Furgiuele Alfonso, dall'avv. Russo Adolfo, dall'avv. Santonastaso Domenico, dal prof. Stanzone Pasquale e dal prof. avv. d'Ippolito Francesco Eriberto;

PRESO ATTO che

- il prof. Pasquale Stanzone, con nota acquisita al protocollo generale n. 0010080/e del 22 luglio 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, da Presidente e da componente della Consulta di Garanzia statutaria della Regione Campania;
- nella seduta del 1 giugno 2022, il Consiglio Regionale ha proceduto, pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, alla sostituzione del componente dimissionario, eleggendo, a scrutinio segreto, il prof. Antonio Palma, così come risulta dall'attestato n.516/2, in via di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania;

VISTI

- la legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 art. 2 commi 2 e 5;
- la legge regionale n. 17/1996;
- i decreti del Presidente del Consiglio regionale n. 1/2019 e 15/2019;



Consiglio Regionale della Campania

- il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 18 del 14 giugno 2019 avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di cui all'articolo 8, comma 6 della legge regionale 25/2018;
- le dimissioni del prof. avv. Pasquale Stanzione;
- l'attestato n. 516/2, in via di pubblicazione nel Burc;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di nominare il prof. Palma Antonio, nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* a *omissis*, componente della Consulta di Garanzia statutaria che risulta, pertanto, così costituita:
 - prof. avv. Furgiuele Alfonso;
 - avv. Russo Adolfo;
 - avv. Santonastaso Domenico;
 - prof. avv. d'Ippolito Francesco Eriberto;
 - prof. Palma Antonio;
- di precisare che, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, il componente assume le funzioni il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale della Regione Campania e che l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;
- di trasmettere il presente decreto al Presidente della Giunta regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, alla Direzione Generale Attività Legislativa, all'Unità dirigenziale Staff Pianificazione, Qualità, Controllo Interno ed Assistenza agli Organismi di controllo, all'Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione per la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale nonché al responsabile della pubblicazione del bollettino ufficiale della Regione Campania e ai componenti nominati per la relativa notifica.

Gennaro Oliviero

Regolamento regionale 8 giugno 2022, n. 3.

“Regolamento in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne)”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali);
vista la legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne);
vista la delibera della Giunta regionale n. 226 del 10 maggio 2022;
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta dell’1 giugno 2022

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), di seguito legge regionale, disciplina:

- a) le modalità e i criteri per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento del Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere di cui all'articolo 3 della legge regionale;
- b) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale;
- c) le iniziative per la celebrazione della giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale;
- d) le modalità e i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni e delle premialità di cui all'articolo 6 della legge regionale;
- e) i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale.

Art. 2

(Finalità)

1. In conformità con l'articolo 1 della legge regionale, il presente regolamento promuove la parità di genere, quale presupposto per un sistema più equo di cittadinanza e convivenza e per lo sviluppo socio-economico del territorio, nell'ottica della diffusione di condizioni di pari opportunità e dello sviluppo della personalità, secondo le aspirazioni e le inclinazioni di ciascun individuo, incentivando l'affermazione di un nuovo ruolo delle donne nella società e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria ed inclusiva.

Art. 3

(Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere)

1. Il Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere, di seguito Registro, è istituito presso la Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di lavoro, con provvedimento direttoriale della medesima Direzione, adottato di concerto, per i profili di competenza, con la Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di attività produttive.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale, possono richiedere l'iscrizione al Registro le imprese pubbliche e private e le imprese sociali con meno di cento dipendenti, compresi gli enti strumentali o controllati, le società partecipate e le aziende speciali di enti pubblici, che rendano conoscibili e diffondano i dati relativi alla situazione del personale maschile e femminile, con particolare attenzione ai dati relativi alla formazione, alla promozione di percorsi professionali, ai passaggi di categoria o di qualifica, alla retribuzione effettivamente corrisposta, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4.

Art. 4

(Modalità e criteri per l'iscrizione nel Registro)

1. Al fine dell'iscrizione nel Registro, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, presentano apposita domanda alla Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di lavoro, che provvede, previa istruttoria e positiva valutazione della domanda, all'iscrizione nel Registro.

2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, i soggetti richiedenti attestano:

- a) di rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale;
- b) la parità retributiva tra i sessi a parità di qualifica e mansione e a parità di tipologia contrattuale;
- c) l'adozione di azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la valorizzazione del capitale umano in base alle competenze, all'esperienza professionale ed al potenziale di ciascun dipendente, e per il miglioramento della condizione lavorativa in condizioni di parità tra personale maschile e femminile;
- d) l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale in maniera idonea a garantire l'accesso in condizioni di parità tra personale maschile e femminile e comunque in rapporto proporzionale alla loro presenza sui luoghi di lavoro;
- e) l'adozione di moduli lavorativi orari, che consentano di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro;

f) l'adozione di strumenti di reinserimento del personale assente per maternità mediante la previsione di specifiche misure per il mantenimento delle competenze e il proseguimento della carriera;

g) l'adozione di almeno una delle seguenti misure:

- 1) istituzione di micronidi nei luoghi di lavoro o stipula di convenzioni con nidi prossimi ai luoghi di lavoro;
- 2) modelli assicurativi per l'assistenza sanitaria;
- 3) ausili o sussidi per l'acquisto di beni o servizi di prima necessità;
- 4) assistenza psicologica o di counseling;
- 5) altre misure specifiche per favorire la parità del personale maschile e femminile;

h) il rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, di regolarità contributiva e fiscale, di sicurezza sul lavoro, e di tutela del diritto al lavoro delle persone con disabilità;

i) di non essere destinatari di provvedimenti di divieto, decadenza, o sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero di non avere in corso i relativi procedimenti;

j) di non avere provvedimenti definitivi per licenziamenti dichiarati illegittimi per violazione della normativa in materia di tutela della maternità o della paternità, per discriminazioni di genere o molestie sui luoghi di lavoro.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante redatta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata, nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy e protezione dei dati personali, da idonea documentazione, nonché dal rapporto sulla situazione del personale femminile e maschile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246), e dalla certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 bis del medesimo decreto legislativo n. 198 del 2006 ovvero, nei casi di legittimo impedimento alla trasmissione del predetto rapporto o certificazione, da una relazione di analogo contenuto.

4. I termini e le modalità di presentazione e trasmissione della domanda di cui al comma 1 e l'eventuale modulistica per la presentazione della stessa, sono definite con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1. Eventuali variazioni sono definite con analogo provvedimento.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti a comunicare senza indugio la perdita dei requisiti di cui al comma 2 o qualsiasi variazione ai medesimi. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere stabilite modalità di comunicazione o eventuali disposizioni attuative del presente comma.

6. La perdita dei requisiti di cui al comma 2, comunque accertata, anche d'ufficio, o l'accertata mendacità nelle relative dichiarazioni e documentazione rese comporta la cancellazione dal Registro e la revoca degli eventuali benefici, collegati all'iscrizione nel Registro, attribuiti successivamente al verificarsi della causa di cancellazione.

Art. 5

(Tenuta, monitoraggio, aggiornamento e pubblicità del Registro)

1. La Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di lavoro cura la tenuta, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicità del Registro provvedendo ad attivare gli adempimenti necessari, ivi inclusi quelli disciplinati dal presente articolo, in raccordo con le strutture regionali competenti.
2. L'elenco delle imprese iscritte nel Registro è aggiornato d'ufficio ed è pubblicato sul sito istituzionale della Giunta regionale con cadenza almeno annuale.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il rappresentante legale dell'impresa iscritta nel Registro comunica alla Direzione generale competente in materia di lavoro la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4.
4. Salve le verifiche nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, la Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di lavoro, oltre a verifiche d'ufficio, può effettuare controlli a campione o stabilirne apposito piano con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1. Nei casi di accertate irregolarità procede ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

Art. 6

(Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese)

1. Tramite procedure ad evidenza pubblica, e nel rispetto della normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, le imprese che assumono donne con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale e indeterminato, esclusi i contratti domestici, possono godere di un contributo, il cui importo è proporzionale al numero delle donne assunte con tali contratti con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazione di svantaggio economico e sociale.
2. Il contributo, di cui al comma 1, è progressivamente crescente, fino al raggiungimento dell'importo massimo pari al 100 per cento del valore IRAP applicato al costo lordo annuo della singola unità lavorativa assunta anche in relazione alla tipologia contrattuale, entro i limiti della spesa prevista.
3. Alle imprese di cui al comma 1, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali, è garantito un punteggio aggiuntivo, in proporzione al punteggio massimo conseguibile, con andamento proporzionalmente crescente rispetto al numero di donne assunte con i contratti di cui al comma 1.
4. Le imprese non assoggettate al pagamento dell'IRAP possono godere del contributo, di cui al comma 1, il cui ammontare è calcolato secondo le modalità di cui al comma 2, ridotto del 50 per cento.
5. I benefici di cui ai commi 2, 3 e 4, sono attribuiti sempre nella misura massima prevista alle imprese con meno di cento dipendenti che, sulla base del rapporto biennale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, non presentano nessun divario retributivo sul genere.
6. Alle imprese che assumono donne con disabilità con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato senza esservi tenute ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 sono sempre attribuiti nella misura massima prevista.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica, altresì, alle imprese che assumono donne vittime di violenza, prese in carico da un centro antiviolenza, una casa accoglienza o rifugio di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di

genere), o donne vittime di tratta, e orfani di vittime di femminicidio, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, escluso il lavoro domestico.

8. Ciascun bando o avviso individua la documentazione necessaria per attestare la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente articolo per accedere ai benefici, nonché i criteri per stabilire la progressività di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 7

(Accesso al fondo per il microcredito)

1. Il fondo per il microcredito istituito dall'articolo 11 della legge regionale è destinato all'avvio o all'esercizio di microimprese o attività di lavoro autonomo per le donne che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) donne disoccupate, che non hanno diritto all'indennità mensile di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) o che ne hanno terminato la fruizione;
- b) donne vittime di violenza;
- c) orfani di vittime di femminicidio;
- d) donne con disabilità;
- e) nuclei familiari monogenitoriali, costituiti da donne con figli a carico e prive di sostegno al mantenimento secondo la disciplina vigente in materia;
- f) donne vittime di tratta;
- g) donne ultrasessantenni prive di assistenza familiare e parentale;
- h) donne ex detenute.

2. L'accesso al Fondo avviene sulla base di appositi avvisi pubblici adottati dalla competente Direzione generale della Giunta regionale.

3. Con provvedimento della Direzione generale di cui al comma 2 sono stabiliti, nel rispetto della normativa unionale, statale e regionale di riferimento, il regime applicabile, gli importi minimi e massimi dei finanziamenti, durata e termini di rimborso dei medesimi, nonché criteri di valutazione o modalità di accesso prioritario per i soggetti con reddito ISEE più basso, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo.

Art. 8

(Iniziative per la celebrazione della giornata Regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro)

1. La Regione, durante lo svolgimento della Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro, assegna un premio di riconoscimento alle imprese iscritte nel Registro, che si siano particolarmente distinte nell'ambito della riduzione dei differenziali retributivi di genere o abbiano messo in pratica particolari e innovative azioni in materia di parità e promuove iniziative di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di convegni e campagne di informazione su tutto il territorio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Antonio Marchiello (Delibera di Giunta regionale n. 226 del 10 maggio 2022).

Acquisita dal Consiglio regionale in data 10 maggio 2022 con il n. 234 del registro generale ed assegnata alla III Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla VI Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'1 giugno 2022.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 4.

Comma 3.

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.

Articolo 46: “Rapporto sulla situazione del personale”.

“1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

- a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e

maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto.

3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.”.

Articolo 46-bis: “Certificazione della parità di genere”.

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;

b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla

legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);

d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.”.

Note all'articolo 6.

Comma 5.

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Articolo 46 già citato nella nota al comma 3 dell'articolo 4.

Comma 7.

Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 2: “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”.

Articolo 3: “Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate”.

“1. La Regione istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate, ai sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2007, che agiscono senza scopi di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private.

2. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:

- a) accoglienza telefonica;
- b) accoglienza personale;
- c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
- d) assistenza e consulenza legale;
- e) orientamento e accompagnamento al lavoro;
- f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;
- g) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia;
- h) coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza;
- i) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui;
- l) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti.

3. Le case di accoglienza per le donne maltrattate, istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali, sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita. Esse svolgono le seguenti attività:

- a) accoglienza ed ospitalità;
- b) assistenza e consulenza legale;

- c) consulenza psicologica;
- d) gruppi di auto-aiuto;
- e) orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo.

4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate garantiscono l'anonimato e la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. La permanenza nelle strutture di ospitalità è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche e per i figli. Negli altri casi è richiesto un rimborso delle spese, relazionato al reddito.

5. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore indicati al comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, in possesso di comprovata esperienza in materia, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo. A tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere.

5-bis. Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, i centri antiviolenza e le case di accoglienza, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da enti locali, in forma singola o associata ovvero da associazioni e organizzazioni, in forma singola o associata, operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.

6. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza di cui al presente articolo. La Giunta regionale, con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i requisiti e le procedure di iscrizione nel suddetto Registro nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.”.

Note all'articolo 7.

Comma 1, lettera a).

Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Articolo 1: “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI”.

“1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.”.

SVILUPPO CAMPANIA SPA – P.IVA 06983211217 - EMERGENZA COVID-19 – DGR N. 544 DEL 30/11/2021 - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI - CUP B29I22000080003

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ

La Regione Campania, al fine di fronteggiare gli effetti negativi dei provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, ha adottato diverse misure di sostegno sul territorio regionale. Con Delibera di Giunta Regionale n. 544 del 30/11/2021, è stato previsto un intervento di ristoro in forma di contributo a fondo perduto una tantum per far fronte alle esigenze finanziarie di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici in quanto particolarmente colpiti dalla diffusione dell'epidemia.

L'intervento, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 30/11/2021, è finalizzato a sostenere l'attività economica di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici che hanno subito un impatto negativo a causa dei provvedimenti adottati a livello nazionale finalizzati a contrastare la diffusione del COVID-19 che ne hanno determinato la chiusura e/o forti limitazioni all'accesso.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 Marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Decreto Legislativo n. 123 del 31.03.1998 che reca disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- DPR n.22 del 5 Febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- L. 7.8.1990, n. 241, art. 12 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- D.lgs. 31.03.1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno



UNIONE EUROPEA



49 del 9 Giugno 2022



pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.);

- D. lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali); Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021;
- Decisione della Commissione C(2021) 2570 del 09 Aprile 2021 con cui si autorizza le modifiche proposte dallo Stato membro Italia [Numero dell' Aiuto SA.62495 (2021/N) – Italy – COVID-19 Regime Quadro emendamento al SA.57021(2020/N ex 2020/PN)] al Regime Quadro già autorizzato con Decisioni C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 ("Regime Quadro Decision"), C(2020) 6341 dell'11 settembre 2020, C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020 e C(2020) 9300 del 15 dicembre 2020;
- Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, all'articolo 26, che ha istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che ha previsto che «il Fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18.09.2021, che ha ripartito il Fondo di cui articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 assegnando alla Regione Campania, per l'anno 2021, complessivamente euro 30.460.143,69, di cui euro 1.791.773,16 da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- Delibera di Giunta della Regione Campania n. 544 del 30/11/2021 che ha programmato le risorse di cui al DPCM del 30 giugno 2021 non già destinate a specifiche categorie di imprese, pari a complessivi euro 29.646.343,69 destinati alla Regione Campania a valere sul «Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica» di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come integrato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 nonché degli ulteriori euro 895.886,58 assegnati in favore della Regione Campania con lo schema di DPCM del 6.10.2021, destinando, in particolare, l'importo di € 1.791.773,16 al finanziamento di interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici in conformità alla norma di finanziamento; con la medesima delibera, la Giunta regionale ha demandato, tra l'altro, alla Direzione Generale per il Turismo e la Cultura di attivare le procedure amministrative secondo i principi che regolano alla gestione dei fondi anche attraverso organismi in house della Regione Campania in conformità con la normativa vigente;
- Decreto Dirigenziale n. 246 del 18.03.2022 che ha approvato la proposta progettuale denominata "Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici" presentata da Sviluppo Campania SpA e ha affidato a Sviluppo Campania lo svolgimento dell'operazione denominata "Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici".

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie disponibili per l'intervento ammontano complessivamente a € 1.791.773,16. La misura è finanziata a valere sulle risorse del "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica", articolo 26 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69 e successive integrazioni nel DL 73/2021 e ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 544 del 30/11/2021.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti che possono presentare domanda sono le micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. n. 651/2014 che esercitano una delle seguenti attività:

- **Parco tematico, Parco di divertimento** con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio ed identificati con il codice Ateco 93.21.01;
- **Giardini zoologici compresi gli acquari**, ai sensi dell'art.2 del d.lgs.21 marzo 2005, n.73, in possesso di licenza di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo e identificati dal Codice Ateco 91.04;
- **Parco geologico**, in conformità alla definizione di geoparco fornita dall'UNESCO, di cui all'allegato 1, con sede nel territorio regionale della Campania.

I soggetti di cui sopra devono essere imprese che risultino iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente alla data del 1° gennaio 2019 ed attive al momento della presentazione dell'istanza.

La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata nel territorio regionale della Campania e deve corrispondere ad una sede operativa/unità locale dell'impresa in disponibilità della stessa a far data almeno dal 1° gennaio 2019.

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le imprese al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a. essere regolarmente costituite e iscritte come attive al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio competente per territorio alla data di presentazione dell'istanza;
- b. essere regolarmente costituite e iscritte come attive al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio competente per territorio alla data del 1° gennaio 2019;
- c. essere dotate di sistemi di biglietterie automatizzate omologate da SIAE come per legge, o comunque di un sistema di emissione dei biglietti analogo che possa certificare il calo degli incassi tra l'annualità 2019 e l'annualità 2020;
- d. esercitare alla data del 01.01.2019 un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 prevalente e primario 93.21.01 (Parchi di divertimento e parchi tematici) e 91.04.00 (Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali) e/o essere classificati come parco geologico di cui all'allegato 1;
- e. avere sede operativa stabile e permanente nel territorio regionale risultante da visura camerale;
- f. non essere destinatari di atti di sospensione, né di revoca delle autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- g. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;

- h. essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.e i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- i. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.e ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- j. non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per:
 - o violazione del divieto di distrazione dei beni,
 - o violazione dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Campania,
 - o accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- k. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016.

Il possesso dei requisiti indicati dovrà essere dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000 con la compilazione del Modulo di domanda allegato.

ART. 6 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

La misura, attuata attraverso procedura automatica ex art. 4 del D. Lgs. 123/1998, consiste in un contributo una tantum a fondo perduto a titolo di ristoro e senza vincolo di rendicontazione, nella misura massima della variazione in diminuzione dei ricavi subita nell'annualità 2020 rispetto all'annualità 2019.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del Regime quadro della disciplina degli aiuti della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» smi, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. Qualora il Provvedimento di ammissione dovesse intervenire oltre il termine di scadenza del "Quadro Temporaneo" e lo stesso non sia prorogato, gli aiuti sono concessi in regime de minimis, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

ART. 7 - GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI

La Regione Campania si avvale di Sviluppo Campania spa per gli adempimenti relativi alla ricezione, istruttoria delle domande, all'erogazione delle agevolazioni e alla gestione delle stesse.

ART. 8 – MISURA DEL CONTRIBUTO E CUMULABILITA'

Il contributo di cui all'art. 6 non è quantificabile prima della chiusura del bando in quanto al fine di calcolare il contributo spettante a ciascun soggetto vengono tenute in considerazione tutte le domande formalmente ammissibili.

Nello specifico per quantificare l'ammontare delle agevolazioni spettanti ai singoli beneficiari, si calcolerà la variazione in diminuzione complessiva del fatturato tra le annualità 2020 e il 2019 di tutti i soggetti ammessi e si determinerà il rapporto tra la variazione in diminuzione dei ricavi del singolo beneficiario e la variazione in diminuzione complessiva. Tale percentuale sarà applicata all'importo delle risorse a disposizione per calcolare la quota procapite di ciascun beneficiario.

Ciascuna impresa ha diritto ad un solo contributo.

Qualora ad uno o più soggetti richiedenti sia applicata la riduzione del contributo al fine di restare entro i massimali previsti dal “Quadro Temporaneo anticrisi” e comunque dei limiti indicati all’art. 6, la quota di risorse resasi disponibile verrà redistribuita tra gli altri soggetti ammissibili secondo il medesimo principio proporzionale.

Gli aiuti sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”¹ e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Data la natura dell’aiuto (ovvero ristoro per la riduzione di fatturato/corrispettivi) il contributo concesso non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l’entità della riduzione del fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione (2019-2020).

ART. 9 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere alle agevolazioni i richiedenti devono presentare domanda di agevolazione, esclusivamente in modalità telematica, pena l’esclusione, accedendo al seguente link <https://bandi.sviluppocampania.it>.

La Domanda può essere presentata **dalle ore 12.00 del giorno 16/06/2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 16/07/2022**. La Domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, e deve essere presentata esclusivamente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, unicamente attraverso identità digitale (SPID), intestata al soggetto richiedente. Non è consentita la delega a soggetti terzi per la presentazione della domanda. A seguito dell’invio della Domanda di agevolazione, ad ogni richiedente sarà associato, in ordine cronologico crescente, un Codice Identificativo della Domanda presentata, che deve essere riportato nella documentazione e nei successivi adempimenti/comunicazioni. L’invio della domanda si perfeziona allegando alla piattaforma la Domanda di agevolazione definitiva ed i relativi allegati. Dopo la presentazione e l’invio della Domanda di agevolazione non sarà possibile allegare ed inviare ulteriori documenti ad integrazione della stessa.

La Domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, secondo le istruzioni indicate in piattaforma, pena l’inammissibilità. La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

Per la registrazione l’utente dovrà utilizzare un indirizzo PEC. A seguito dell’inserimento delle informazioni richieste, il sistema genererà automaticamente una mail di conferma della registrazione. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) comunicato sarà quello al quale Sviluppo Campania trasmetterà tutte le comunicazioni. Sarà cura del richiedente comunicare tempestivamente a Sviluppo Campania eventuali variazioni dell’indirizzo PEC, al fine ricevere ed inviare tutte le comunicazioni anche successive alla fase di presentazione della domanda.

Sono ammessi a presentare domanda esclusivamente i soggetti di cui all’art. 4 che abbiano proceduto alla preventiva registrazione sulla piattaforma.

La procedura di valutazione è di tipo **“automatico”**, di cui all’art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, volta ad accertare i requisiti di ammissibilità e le dichiarazioni rese. Tutte le domande valutate positivamente saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al precedente art. 3. La domanda può essere presentata esclusivamente dal titolare o da un legale rappresentante dell’impresa.

La procedura di presentazione della domanda è suddivisa in due fasi:

- a) FASE DI PREPARAZIONE: registrazione, compilazione e caricamento della domanda (secondo lo schema Allegato) firmata digitalmente dal legale rappresentante e dei relativi allegati indicati di seguito;

¹ Gli aiuti della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui alla sezione 3.2 sia con gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.5 del Quadro temporaneo. Inoltre, le misure di aiuto previste dal Quadro temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento de minimis (Reg. 1407/2013).

- b) FASE DI INVIO: invio della domanda e dei relativi allegati. Non si potrà procedere alla fase dell'invio se non è stata completata la fase di preparazione.

Documentazione a corredo della domanda:

1. Licenza di esercizio o titolo abilitante ad operare /esercitare l'attività (autorizzazione, licenza, etc);
2. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
3. Certificazione che attesti la riduzione del fatturato/corrispettivo nel 2020 rispetto al 2019/Copia dei bilanci approvati e presentati riferiti agli anni 2019 e 2020 o equivalente documentazione contabile.

La fase di registrazione, compilazione e caricamento della domanda potrà avvenire, esclusivamente on line, dalle ore 12.00 del 15/06/2022 alle ore 12.00 del 16/07/2022 collegandosi all'indirizzo <https://bandi.sviluppocampania.it>. La domanda, da compilare in tutte le sue parti, deve essere scaricata, firmata digitalmente, caricata con i relativi allegati.

Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del proprio conto corrente bancario o postale.

La fase invio della domanda avverrà esclusivamente tramite la predetta piattaforma dalle ore 12.00 del 16/06/2022 alle ore 12.00 del 16/07/2022.

Saranno considerate non ammissibili le domande:

- predisposte secondo modalità difformi o diverse da quella telematica;
- inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
- predisposte in maniera incompleta/difforme e non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non corredate dagli allegati richiesti;
- non firmate digitalmente dal legale rappresentante.

Tutte le dichiarazioni inserite nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il richiedente il ristoro, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 oltre che a quelle di cui all'art. 75 (decadenza dai benefici) del medesimo DPR 445/2000.

Per ogni comunicazione o richiesta di chiarimenti dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica info@sviluppocampania.it indicando il numero identificativo assegnato alla domanda presentata.

ART. 10 - ESAME DELLE DOMANDE PERVENUTE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'istruttoria è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti e la completezza documentale della stessa.

La verifica delle domande prevede un'istruttoria di ammissibilità.

Saranno considerati motivi di non ammissibilità:

- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dall'art. 9;
- la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli individuati all'art. 4 e che non siano in possesso delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5.

L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della finestra temporale di raccolta delle domande e si conclude entro i 60 giorni successivi con la pubblicazione sul sito di Sviluppo Campania SpA, all'indirizzo www.sviluppocampania.it dei Provvedimenti di ammissione e di non

ammissione adottati.

L'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni comporta la sospensione dei citati termini per l'erogazione.

Il contributo, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale dell'impresa (DURC), sarà erogato a mezzo di bonifico bancario sul codice IBAN del conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda. Ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui, al momento dell'erogazione del contributo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa segnali un'inadempienza contributiva, Sviluppo Campania spa procederà ad attivare il c.d. "intervento sostitutivo", con il trasferimento del contributo di ristoro alla sede INPS territorialmente competente, che utilizzerà il contributo per sanare la posizione debitoria dell'impresa.

Sviluppo Campania Spa declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione del codice IBAN da parte del richiedente

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione a:

- rispettare gli obblighi e le prescrizioni del presente avviso;
- indicare in domanda un codice IBAN di conto corrente intestato esclusivamente all'impresa;
- rispettare la normativa vigente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e dalle richieste di Sviluppo Campania Spa ad esso conseguenti, le informazioni eventualmente richieste;
- conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

Sviluppo Campania Spa, in qualsiasi momento, anche successivamente all'erogazione del contributo, si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, previsti dalle norme e dai regolamenti, per verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese nella domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii.

Il destinatario del contributo è tenuto a trasmettere a Sviluppo Campania Spa, entro 10 giorni dalla richiesta, pena la decadenza dal beneficio, tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine della

verifica delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda.

ART. 13 - CAUSE DI DECADENZA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso nei seguenti casi:

- in caso di rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 9, nei termini indicati;
- in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'Art.6 per l'inquadramento degli "Aiuti di Stato";
- contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese che risultino false, inesatte o reticenti ai sensi del DPR 445/2000;
- sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 4 e 5.

La decadenza dal contributo opera con effetto retroattivo ed i beneficiari sono tenuti alla restituzione dell'importo già percepito. Sviluppo Campania procederà, ai sensi della normativa vigente, al recupero del

relativo importo, maggiorato di interessi legali. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorre altresì nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 14 - RINUNCIA

In caso di rinuncia al contributo, il soggetto beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione a Sviluppo Campania tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo sviluppcampania@legalmail.it. Con apposito provvedimento Sviluppo Campania Spa comunicherà le modalità per la restituzione del contributo senza la maggiorazione degli interessi legali.

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006, del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 ("Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi") e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Fortuna Gentile. Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle Domande di finanziamento avanzate dai potenziali Beneficiari.

Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente (con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario): Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ricorso al TAR, ricorso al giudice ordinario.

Sviluppo Campania spa può eventualmente impugnare le decisioni dell'Autorità giudiziaria in un secondo grado di giudizio.

ART. 16 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richieste all'indirizzo info@sviluppcampania.it. Sviluppo Campania spa tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, Sviluppo Campania spa raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.

Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti della Società, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. Sviluppo Campania spa potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso alla Regione Campania, a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Sviluppo Campania spa potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla partecipazione all'Avviso.

Tutte le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente saranno pubblicate sul sito di Sviluppo Campania.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016)
- il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016)
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016)
- il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016)
- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016)

UNIONE EUROPEA

· il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
Titolare del trattamento è Sviluppo Campania spa. Il DPO (Data Protection Officer) è

_____.

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente dispositivo si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Il Direttore Generale
Fortunato Polizio

ALLEGATO 1

ELENCO PARCHI GEOLOGICI SECONDO DEFINIZIONE DI GEOPARCO FORNITA DALL'UNESCO (<https://www.unesco.it/it/ItaliaNeiUnesco/Detail/187>)

11 Geoparchi Mondiali dell'UNESCO:

- [Rocca di Cerere](#) (membro della Rete Mondiale dei Geoparchi dal 2008)
- [Madonie](#) (membro della Rete Mondiale dei Geoparchi dal 2004)
- [Beigua](#) (membro della Rete Mondiale dei Geoparchi dal 2005)
- [Adamello Brenta](#) (membro della Rete Mondiale dei Geoparchi dal 2008)
- [Cilento, Vallo di Diano e Alburni](#) (membro della Rete Mondiale dei Geoparchi dal 2010)
- [Parco minerario toscano](#) (membro della Rete Mondiale dei Geoparchi dal 2010)
- [Alpi Apuane](#) (membro della Rete Mondiale dei Geoparchi dal 2011)
- [Sesia-Val Grande](#) (membro della Rete Mondiale dei Geoparchi dal 2013)
- [Pollino](#) (membro della Rete Mondiale dei Geoparchi dal 2015)
- [Aspromonte](#) (iscritto nel 2021)
- [Majella](#) (iscritto nel 2021)

ALLEGATO 2

MODULO DI DOMANDA: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI - EMERGENZA COVID-19 – DGR N. 544 DEL 30/11/2021 - CUP B29I22000080003

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
 _____ residente in _____ Via
 _____ Comune _____ prov. _____ cap
 _____ Codice fiscale _____, n. telefono cellulare _____ in
 qualità di Legale rappresentante del soggetto richiedente:

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

CODICE FISCALE		
PARTITA IVA		
CODICE ATECO PRINCIPALE E PREVALENTE		
DATA INIZIO ATTIVITA'		
RAGIONE SOCIALE		
FORMA GIURIDICA		
CCIAA	Comune	Nr REA
SEDE LEGALE	Comune	Prov.
CONTATTI	Tel	
	PEC	
	E-Mail	

2. LOCALIZZAZIONE

SEDE OPERATIVA	Via	
	Comune	Prov.
	Tel	
	PEC	

CHIEDE

- di poter accedere al beneficio del contributo previsto all'art. 4 dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici - CODICE ATECO: 93.21.01 e 91.04;
- che il contributo una tantum a fondo perduto venga versato a mezzo bonifico esclusivamente sul seguente c/c bancario intestato all'impresa, ai sensi e per le finalità di cui alla Legge 136/2010:
 Istituto bancario: _____ Ag. _____ codice IBAN: _____

Cod. Paese	Check digit	Cin	Codice ABI	Codice CAB	Numero Conto Corrente

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 s.m.i nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento

emanato e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1. di aver preso visione dell'Avviso per la concessione di contributi a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e di accettarne le disposizioni senza riserve e in ogni sua parte;
2. di svolgere la seguente attività:
 - Parco tematico, parco di divertimento ai sensi dell'art.2 lett.D) del d.m. 18 maggio 2007, con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio ed identificati con il codice Ateco 93.21.01;
 - Giardino zoologico compresi gli acquari, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. 21 marzo 2005 n.73, in possesso di licenza di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo e identificati dal Codice Ateco 91.04;
 - Parco geologico, in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall'UNESCO di cui all'allegato 1, con sede nel territorio regionale della Campania.
3. di aver subito una variazione in diminuzione degli incassi tra l'annualità 2020 e l'annualità 2019 come di seguito rappresentata:

Ricavi 2019*	Ricavi 2020*	Variazione

4. ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/10/2005 n.° 238, di essere alla data di presentazione della domanda:
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

Impresa autonoma	<input type="checkbox"/>
Impresa associata	<input type="checkbox"/>
Impresa collegata	<input type="checkbox"/>

5. di avere la seguente dimensione di impresa

micro impresa	<input type="checkbox"/>
piccola impresa	<input type="checkbox"/>
media impresa	<input type="checkbox"/>

1. di conoscere le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/10/2005 n.° 238 (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DM18/4/2005_Definizione_PMI.pdf);
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che intervengano rispetto a quanto sopra dichiarato;
3. di impegnarsi a fornire, in qualsiasi momento, dati, informazioni e documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni rese;
4. di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) per la quale si rinvia al paragrafo 16 delle Disposizioni Generali v.3.1., e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

* Per le società inserire il valore riportato nella riga A1 del conto economico dell'anno di riferimento.

DICHIARA ALTRESI'

- di aver preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il conto corrente dedicato al pagamento delle commesse pubbliche relative alla fornitura di beni/servizi è il conto corrente sopra dichiarato;
- di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- di possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) essere regolarmente costituita e iscritta come attiva al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio competente per territorio alla data di presentazione dell'istanza;
 - b) essere regolarmente costituita e iscritta come attiva al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio competente per territorio alla data del 1° gennaio 2019;
 - c) essere dotata di sistemi di biglietterie automatizzate omologate da SIAE come per legge, o comunque di un sistema di emissione dei biglietti analogo che possa certificare il calo degli incassi tra l'annualità 2019 e l'annualità 2020;
 - d) esercitare alla data del 01.01.2019 un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 prevalente e primario 93.21.01 (Parchi di divertimento e parchi tematici) e 91.04.00 (Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali) e/o essere classificati come parco geologico di cui all'allegato 1;
 - e) avere sede operativa stabile e permanente nel territorio regionale risultante da visura camerale;
 - f) non essere destinatari di atti di sospensione, né di revoca delle autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente Avviso;
 - g) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
 - h) rispettare la normativa vigente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i) essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.e i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - j) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.e ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - k) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per:
 - violazione del divieto di distrazione dei beni,
 - violazione dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Campania,
 - accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
 - l) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016.

SI IMPEGNA

- a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione

e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;

- a produrre l'ulteriore documentazione che Sviluppo Campania Spa dovesse ritenere necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo;

AUTORIZZA

fin da ora Sviluppo Campania Spa ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie.

DICHIARA, inoltre, di

- essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003, che:
 - i dati personali forniti per la partecipazione all'Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività;
 - i dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati;
 - il titolare del trattamento è Sviluppo Campania Spa;
 - per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Allegati:

1. Licenza di esercizio o titolo abilitante ad operare /esercitare l'attività (autorizzazione, licenza, etc);
2. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
3. Certificazione che attesti la riduzione del fatturato/corrispettivo nel 2020 rispetto al 2019/Copia dei bilanci approvati e presentati riferiti agli anni 2019 e 2020 o equivalente documentazione contabile.

Luogo e data _____

Firma digitale del Legale Rappresentante
